

N. 9.740 di rep.

N. 5.087 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria di società quotata**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di aprile

alle ore 15 (quindici)

in Milano, nella casa in via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A..

Avanti a me **Carlo Marchetti** notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa la Signora:

- **Ratti Donatella**, nata a Mendrisio (Svizzera) il 27 aprile 1957, domiciliata per la carica in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

**"Ratti S.p.A."**

con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale euro 11.115.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como e codice fiscale: 00808220131, iscritta al REA di Como al n. 167047 (la "**Società**"),

mi chiede di far constare, innanzitutto per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge, per quel che concerne la parte straordinaria, come segue.

Assume la presidenza la Comparente ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la quale anzitutto comunica e dà atto di quanto segue:

- l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

**Parte straordinaria**

**1.- Proposta di modifica dell'art.10 dello Statuto sociale.**

**Parte ordinaria**

*(Omissis)*

- oltre alla Comparente assistono i consiglieri Antonio FAVRIN, Sergio TAMBORINI, Sergio MEACCI e Carlo Cesare LAZZATI, e i sindaci Michele PAOLILLO, Marco DELLA PUTTA e Giovanni RIZZI;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 13 marzo 2013;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale è pari a Euro 11.115.000, diviso in n.

27.350.000 azioni ordinarie;

- la Società non ha azioni proprie.

Il Presidente quindi comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 11 per complessive n. 23.086.197 azioni rappresentanti il 84,410% del capitale sociale.

Il Presidente, dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita anzitutto in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare innanzitutto sull'unico argomento di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, proseguendo, rende le seguenti dichiarazioni:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di ~~creditori pignoratizi e di usufruttuari~~ è stato messo a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario i seguenti soggetti:

-- Sig. Andrea Paolo Donà Dalle Rose (azionista diretto: Marzotto S.p.A.) per una quota pari al 33,364% del capitale ordinario, a titolo di proprietà;

-- Faber Five S.r.l. per una quota pari al 33,364% del capitale ordinario, a titolo di proprietà;

-- Sig.ra Donatella Ratti per una quota pari al 16,520% del capitale ordinario, a titolo di proprietà;

- per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la Società è informata di quanto segue:

(i) in data 5 settembre 2011 ha cessato completamente i suoi effetti l'accordo quadro stipulato in data 30 ottobre 2009 tra Ratti S.p.A., Donatella Ratti, Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo e quinto comma, lett. b), del decreto legislativo n. 58/1998, e

(ii) in data 5 marzo 2012 è stato rinnovato per un triennio, a partire dal 5 marzo 2013, il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., avente ad og-

getto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione in data 5 marzo 2010 dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato; detto patto ha quindi ad oggetto complessive n. 18.250.000 azioni, pari al 66,728% del capitale sociale, di cui n. 9.125.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A. e n. 9.125.000 azioni, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.; detto patto ed il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti; per maggiori informazioni sul patto parasociale si rinvia quindi agli estratti pubblicati ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 e 21 aprile 2010 sul quotidiano "Italia Oggi" ed al successivo avviso, riguardante il rinnovo, pubblicato sul medesimo quotidiano in data 8 marzo 2012;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

- coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala.

E quindi il Presidente, precisato che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Una copia della predetta Relazione viene allegata al presente verbale sotto "A".

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente quindi comunica che sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF all'indirizzo di posta elettronica abilitato, e si darà risposta nel corso dell'assemblea a tutti i quesiti pervenuti.

Il Presidente comunica altresì che la Società, come consentito dallo Statuto e nell'ottica del massimo risparmio dei costi non ha provveduto alla nomina di un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Dunque il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria recante:

**Proposta di modifica dell'art.10 dello Statuto sociale.**

Dunque il medesimo Presidente ricorda che la modifica proposta è volta ad assicurare la massima flessibilità organizzativa, prevedendo la conferma espressa nell'art. 10 dello Statuto della pluralità di convocazioni delle assemblee.

Inoltre, la proposta è volta ad adeguare la semplificazione introdotta nel testo dell'art. 125-bis del TUF prevedendo l'introduzione espressa della possibilità di pubblicazione degli avvisi di convocazione per estratto sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul solo sito internet della Società.

Quindi, esaurita la breve spiegazione, il Presidente da lettura della domanda relativa al punto all'ordine del giorno di parte straordinaria pervenuta in data 21 aprile 2013 dal socio Carlo Fabris e di cui si trascrive integralmente il testo, come richiesto dallo stesso socio:

*"Chi ha predisposto le modifiche statutarie che vengono proposte. Ci si è avvalsi di consulenti esterni, se si chi sono e quanto sono costati.*

*Per quanto riguarda l'art. 10, si chiede, soprattutto al notaio verbalizzante che essendo colui che omologa la modifica è l'unico soggetto che ha la responsabilità della correttezza della delibera, se ritiene che la modifica proposta è conforme ai dettami legislativi ed in modo particolare a quanto stabilisce l'articolo 2369 c.c. così come modificato dall'articolo 1, D.Lgs. 18.06.2012, n. 91 (G.U. del 2.07.2012, n. 152), anche rispetto agli orientamenti del Consiglio dei Notai di Milano."*

Quindi il Presidente invita me Notaio a dare lettura ed illustrare la proposta di delibera *infra* trascritta, come contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ed innanzitutto da lettura della risposta alla domanda del socio Fabris, relativa alla parte straordinaria posta all'ordine del giorno e di seguito trascritta:

*"La proposta della modifica statutaria dell'art. 10 è stata predisposta dalla società, d'intesa con il medesimo notaio verbalizzante e senza alcun intervento di consulenti esterni, advisor o legali all'uopo identificati. Pertanto la predisposizione della modifica statutaria non ha comportato alcun costo aggiuntivo rispetto a quelli notarili di verbalizzazione ed assistenza per le procedure assembleari.*

*Quanto alla modifica dell'articolo 10 dello statuto, essa è pienamente conforme al dettato legislativo, sia per quanto concerne la previsione di consentire la pubblicazione dell'avviso di convocazione anche per estratto, sia per quanto concerne la previsione di poter confermare nell'avviso l'indicazione del giorno per la seconda e la terza convoca-*

zione.

Più precisamente, proprio in un'ottica di risparmio dei costi, si è ritenuto di dover inserire espressamente in statuto la facoltà per la società di poter pubblicare sui quotidiani l'avviso di convocazione solo per estratto, lasciando invece la pubblicazione del testo integrale sul sito internet della società.

Ciò è oggi espressamente consentito dal primo comma dell'art. 125 bis del TUF, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

Nonostante la pubblicazione per estratto sia già stata posta in essere quest'anno, a statuto invariato e sulla sola base del nuovo dettato legislativo, in via prudenziale si è ritenuto più corretto che la disposizione fosse recepita in statuto, onde evitare alcun tipo di contestazione futura.

Inoltre, proprio per meglio aderire al dettato legislativo dell'art. 2369 c.c. (come modificato dall'articolo 1, d.lgs. 18.06.2012, n. 91) e per assicurare la massima flessibilità organizzativa, la società ha inteso confermare espressamente la pluralità di convocazioni delle assemblee, che ora è necessario indicare espressamente in statuto in quanto a seguito della modifica del primo comma dell'art. 2369 c.c., il legislatore ha stabilito che, fatto salvo il caso in cui lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono ora 12, per n. 23.086.199 azioni ordinarie, pari al 84,41% del capitale;
- pone in votazione (ore 15,15) per alzata di mano la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
" L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A.,

delibera

a) di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale come segue:

"L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure **anche per estratto** su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369

del codice civile".

b) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese."

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato ed esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, passa alla trattazione della parte ordinaria dello stesso, oggetto di verbalizzazione separata.

Sono le ore 15,16 (quindici e sedici).

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "B".

- il nuovo testo dello Statuto Sociale che recepisce le modifiche approvate dall'assemblea ed al presente si allega sotto "C".

Del presente ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui.

F.to Donatella Ratti

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 9440/5084 di rep.

# RATTI

Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

## RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

### SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

#### AI SENSI DEL D.M. 437/98 E DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98

Signori Azionisti,

ai sensi del D.M. 437/98 e dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98, e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. mette a Vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Parte straordinaria

##### **1. Proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea - Parte straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale. Come si potrà rilevare dal confronto fra il testo vigente e quello proposto, le modifiche sono finalizzate ad adeguare lo Statuto alle norme introdotte dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, che ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile, stabilendo che, fatto salvo il caso in cui lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione.

Si propone pertanto al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa, la conferma espressa nell'art. 10 dello Statuto della pluralità di convocazioni delle assemblee. Si propone inoltre un adeguamento alla semplificazione introdotta nel testo dell'art.125-bis del Tuf prevedendo l'introduzione espressa della possibilità di pubblicazione degli avvisi di convocazione per estratto sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul sito internet della Società.





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

Di seguito sono illustrate le variazioni apportate all'art. 10 dello Statuto.

## ARTICOLO 10

### Attuale formulazione

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile

o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

### Non previsto

### Formulazione proposta

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile

o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure **anche per estratto** su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

### Non previsto

**Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.**

\* \* \*





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

### Proposta di deliberazione

In considerazione di quanto in precedenza illustrato il Consiglio di Amministrazione

*delibera*

a) *di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale come segue:*

*"L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:*

*- sul sito internet della Società;*

*- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure anche per estratto su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";*

*- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.*

*Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.*




b) *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.*

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Donatella Ratti

Guanzate, 19 marzo 2013



AB, B al m. 8440/5088 di cap.

ELENCO INTERVENUTI

*LM*

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	UBOLDI VALERIO			5.000		0,018	15:00						
2	FABER FIVE SRL				9.125.000	33,364	15:00						
3	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.				9.125.000	33,364	15:00						
4	RATTI DONATELLA		LIVA MARTINO		4.518.305	16,520	15:00						
5	MEDORI SERGIO			40.000		0,146	15:00						
6	FOFFANO FRANCESCO			1		0,000	15:00						
7	FORMINI MASSIMO			176.000		0,644	15:00						
8	FORMINI PIERINO		FORMINI MASSIMO		4.800	0,018	15:00						
9	TAMBORINI SERGIO		GADDA GIOVANNI		80.000	0,293	15:00						
10	TAJANA FEDERICA			91		0,000	15:00						
11	MEACCI SERGIO			12.000		0,044	15:00						
12	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		2	0,000	15:06						

Totale azioni in proprio	233.092
Totale azioni per delega	22.853.107
Totale generale azioni	23.086.199
% sulle azioni ord.	84,410

persone fiscalmente presenti in sala: 10



*[Handwritten signature]*



## STATUTO

### DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

**Art. 1** – E' costituita una società per azioni denominata

**"RATTI S.p.A."**

**Art. 2** – La società ha per oggetto l'esercizio dell'industria tessile in genere ed i relativi commerci; il commercio di prodotti tessili e accessori di abbigliamento; l'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, anche con sede all'estero.

La società può inoltre prestare garanzie reali o chirografarie a favore di terzi tutte le volte che l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse della società.

**Art. 3** – La società ha sede in Guanzate (Como), via Madonna n. 30.

La società può istituire o sopprimere anche all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

**Art. 4** - La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2069 (trentuno dicembre duemilasessantatove).

La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno contribuito alla relativa deliberazione.

### CAPITALE

**Art. 5** – Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 diviso in numero 27.350.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale.

**Art. 6** - Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, dematerializzate e sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213 e dal regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB del 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche.

**Art. 7** - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, osservate le disposizioni di legge, anche mediante assegnazioni a singoli soci od a gruppi di soci di determinate attività sociali.

Il capitale sociale potrà essere ridotto per perdite con provvedimento adottato dall'assemblea ordinaria, con il quorum proprio delle deliberazioni di bilancio.

Il capitale può essere aumentato mediante deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

La società si riserva di regolamentare, escludendo o limitando, il diritto di opzione ai sensi dell'art. 158 del D.lgs 24.02.1998 n. 58.

### ASSEMBLEA

**Art. 8** - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale ;
- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il compenso;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuite dalla legge alla sua competenza esclusiva.

Essa può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 9** - Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 10** – L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;

- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure, **anche per estratto**, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

**Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.**

**Art. 11** - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

Più precisamente, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**Art. 12** - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

**Art. 13** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di persona eletta dalla stessa assemblea.

Se il verbale dell'assemblea non è redatto da notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

**Art. 14** - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

**Art. 15** - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

## AMMINISTRAZIONE

**Art. 16** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i

requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge, e sono rieleggibili.

**Art. 17-** La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà

sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche nel caso di presentazione di una sola lista, resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di presentazione di più liste, qualora con i candidati eletti dall'unica lista non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età presente, ed in assenza di questi, dall'amministratore più anziano di età.

I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli articoli 13 e 24 del presente statuto, si intendono riferiti al Vice Presidente non impedito più anziano di età.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dall'art. 2390 C.C.

**Art. 18** - Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri; il Consiglio può essere altresì convocato da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio e quelle del Comitato Esecutivo, ove nominato, possono essere tenute anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi.

**Art. 19** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.



**Art. 20** - Delle deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanza tenute per video o tele conferenza, si fa constatare nell'apposito libro con verbale da redigersi dal segretario.

**Art. 21** – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio può adottare delibere circa l'emissione di obbligazioni non convertibili con apposito verbale redatto da notaio e depositato a sensi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2365 Codice Civile il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis C.C., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori per singoli, determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo, ove nominato, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

**Art. 22** - Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri, e/o ad uno o più amministratori delegati determinando le loro attribuzioni e retribuzioni.

**Art. 23** - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

**Art. 24** - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente fra loro e disgiuntamente dal Presidente, al o agli amministratori delegati se nominati.

### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 25** - Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa vigente.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da "Ratti S.p.A."

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo e resta altresì fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa. **Anche nel caso di presentazione di una sola lista, resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di presentazione di più liste, qualora con i candidati eletti dall'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.**

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell'obbligo di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

**Art. 26** – Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avente i requisiti di professionalità ai sensi di legge. Il Consiglio conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Art. 27** - La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 28** - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio a norma di legge.

**Art. 29** - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salva diversa deliberazione dell'assemblea, saranno ripartiti tra tutte le azioni.

**Art. 30** - Il pagamento dei dividendi è effettuato nel termine che viene annualmente fissato dall'assemblea che approva il bilancio.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio si prescrivono a favore della società.


Qualora ricorrano le condizioni di legge, la società potrà distribuire acconti sui dividendi.

#### **SCIoglimento**

**Art. 31** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

F.to Donatella Ratti

F.to Carlo Marchetti notaio



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Como

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 26 aprile 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

